



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Liceo Statale "Gian Vincenzo Gravina"

Scienze umane - Linguistico - Economico sociale - Musicale - Coreutico

Al Personale Docente

Loro Sedi

Oggetto: PERMESSI BREVI RETRIBUITI SOGGETTI A RECUPERO

Con l'intento di evitare incomprensioni che potrebbero condizionare l'operato della nostra comunità scolastica, in generale ed il non facile lavoro in particolare che ognuno di voi porta avanti con non poche difficoltà, ritengo opportuno ribadire i presupposti per potersi avvalere dell'istituto di cui in oggetto.

L'art. 16 del CCNL 2006-09 ancora in vigore dispone che il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro. È previsto, in particolare, **che compatibilmente con le esigenze di servizio**, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. I permessi danno la possibilità al lavoratore di assentarsi dal lavoro per brevi periodi giornalieri per "esigenze personali" adottando così una flessibilizzazione dell'orario di lavoro, di portata indubbiamente limitata, la cui realizzazione è affidata all'iniziativa del dipendente.

Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione e la loro attribuzione è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, pertanto, invito i docenti che formuleranno tale richiesta, prima di considerare la loro richiesta accolta, ad accertarsi che i responsabili di plesso abbiano personale in servizio con possibilità di sostituzione.

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Spetta al dirigente stabilire il recupero delle ore non lavorate in una o più soluzioni, con ordine di servizio scritto, entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso.

La norma stabilisce che il dipendente è tenuto al recupero, pena la trattenuta della somma pari alla retribuzione spettantegli per il numero di ore non recuperate.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Antonio SANTORO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD ss.mm.ii. e norme collegate

Via Ugo Foscolo, n. 28 – 88900 – Crotone (KR) – Tel. 0962/1903855 – Fax 0962/1874953

Cod. Fisc.: 81004870796 – C.M.: KRPM010006 – PEO: krpm010006@istruzione.it – PEC: krpm010006@pec.istruzione.it

Firmato digitalmente da ANTONIO SANTORO